


ALLEGATO "A"



COMUNE DI MORUZZO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF.**

Approvato con deliberazione dle Consiglio comunale n. 5 del 07/02/2007

COMUNE DI MORUZZO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Organo Competente

1) Ai sensi del combinato disposto dell'art 42, comma 2 lett. f, e 48 del Dlgs 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.

2) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.

3) In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

4) Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 3

Esenzioni

1) Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, previa dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la Giunta Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.

2) A tal fine nella determinazione della soglia di esenzione si terrà conto delle risultanze dell'Indicatore di Stato Economico Equivalente.

3) L'esenzione verrà riconosciuta, a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

4) I soggetti che rientrano nelle fasce di esenzione entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera che ne fissa i requisiti sono obbligati a presentare apposita autocertificazione presso gli Uffici Comunali, che entro il 31 dicembre del medesimo anno dovranno provvedere a riscontrare le situazioni dichiarate.

5) In mancanza della presentazione di autocertificazione gli accertamenti saranno disposti d'ufficio e all'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano la non applicazione della esenzione, ne viene data comunicazione agli interessati che dovranno entro trenta giorni dal ricevimento provvedere al pagamento dell'imposta.

Art. 4

Soggetti Responsabili

1) Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.

2) Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla raccolta dei dati contabili.

3) Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse vengono effettuate, in attesa di un generale riordino della competenze demandate all'ente locale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con le modalità di cui ai commi 5, 7, 8, 9,10 e 11 dell'art. 1 del Dlgs 360/1998.

Art. 6

Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2007.